



REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 333/14
Dep. 28 FEB. 2014
Pub. 28 FEB. 2014
Cron. 1051
Rep. 878/14

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4035/2008 Ruolo Generale promossa

DA

E. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell' [redacted] me da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da verbale di udienza del 24.01.2014"

ATTRICE

CONTRO

S. [redacted] C. [redacted]

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta"

P. [redacted] C. [redacted]

con il patrocinio degli [redacted]

[redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio allegato e facente parte del verbale di udienza del
24.01.2013"

CONVENUTI

E

B. [redacted] M. [redacted]

FALLIMENTO R. [redacted]

CONVENUTI-CONTUMACI

OGGETTO: "Mandato"

FATTO E DIRITTO

La E[REDAZIONE] S.r.l. ha dedotto di avere sottoscritto in data 13 marzo 2006 con la società R[REDAZIONE] un contratto di "intervento e posa materiale edile" da eseguirsi presso lo show - room [REDAZIONE] a sito in [REDAZIONE], località [REDAZIONE] in virtù del quale ogni e qualunque contestazione inerente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del negozio sarebbe stata sottoposta al giudizio arbitrale. Nel caso specifico, insorta controversia tra le parti, E[REDAZIONE] avrebbe provveduto a nominare quale proprio arbitro l'avv. C[REDAZIONE] S[REDAZIONE] laddove la controparte avrebbe nominato l'avv. M[REDAZIONE] P[REDAZIONE] e, gli arbitri di parte assieme, avrebbero poi nominato Presidente del Collegio l'avv. M[REDAZIONE] B[REDAZIONE] del foro di Verona. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (udienza del 24 settembre 2007, successivamente rinviata al 22 ottobre 2007), il collegio arbitrale avrebbe liquidato in € 50.000,00 l'acconto agli stessi spettante; all'udienza del 19 dicembre 2007 il collegio, dato atto del mancato versamento della somma richiesta, avrebbe invitato i difensori a chiarire se i rispettivi clienti avessero ancora intenzione di dare impulso alla procedura arbitrale entro il 10 gennaio 2008. Parte attrice ha lamentato che, nonostante avesse dichiarato la propria intenzione di rinunciare alla procedura e confermato la propria indisponibilità al versamento della somma richiesta, il collegio avrebbe fissato nuova udienza per l'audizione dei testi (4 marzo 2008) chiedendo alle parti la proroga di ulteriori 240 giorni del mandato conferito loro; con comunicazione fax del 3 marzo 2008 la E[REDAZIONE] avrebbe quindi dichiarato di non acconsentire alla proroga richiesta, chiedendo al collegio di prendere atto della decadenza della propria nomina dal momento che il termine di 240 giorni per l'emissione del lodo sarebbe già scaduto in data 11 gennaio 2008. Ciò premesso parte attrice ha dedotto che la scadenza del termine per il lodo avrebbe determinato il venir meno di ogni potestà di giudicare in capo agli arbitri con conseguente richiesta di accertamento di ciò da parte del Tribunale adito.

L'avv. S[REDAZIONE] si è costituito in giudizio rimettendosi alla decisione del Tribunale.

L'avv. P[REDAZIONE] ha rilevato la contemporanea pendenza di vari giudizi tra altre parti aventi ad oggetto le medesime questioni, eccependo il difetto di contraddittorio per la mancata citazione nei confronti della società R[REDAZIONE]

Sempre in via preliminare ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo alla E[REDAZIONE] in quanto il procedimento arbitrale sarebbe ancor oggi pendente, nonché la incompetenza del Tribunale adito per essere la questione già rimessa al

CF

collegio arbitrale e ciò anche alla luce della disposizione dell'art. 819 *ter* c.p.c. che dispone l'impossibilità di instaurazione del giudizio ordinario relativo all'efficacia e validità della clausola compromissoria in pendenza del giudizio arbitrale. Nel merito ha evidenziato che il termine di 60 giorni per il deposito del lodo sarebbe decorso dalla data di accettazione del Presidente del Collegio, ovvero dal 26 aprile 2007 mentre l'accettazione degli arbitri era subordinata al riconoscimento del termine più lungo di cui all'art. 820 (ovvero 240 giorni) che, al momento della ammissione dei testi (21 febbraio 2008), non sarebbe affatto decorso. In ogni caso, anche nella ipotesi in cui vi fosse stata la invocata scadenza del termine, tale situazione avrebbe dovuto essere apprezzata esclusivamente come causa di nullità del lodo e, in ragione di tutto ciò, ha chiesto anche la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Integrato il contraddittorio nei confronti di R. [REDACTED], nella contumacia dell'avv. B. [REDACTED] la causa è stata istruita unicamente mediante la documentazione prodotta dalle parti ed è stata infine posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

Occorre preliminarmente precisare che la scelta delle parti di devolvere la questione tra le stesse controversa ad un collegio arbitrale determina l'instaurazione di un giudizio a tutti gli effetti, con tutti i possibili incidenti di cognizione che esso comporta, in tema di competenza o di regolarità degli atti.

Al pari del processo dinanzi all'autorità Giudiziaria Ordinaria, anche il giudizio arbitrale costituisce un microcosmo tendenzialmente autosufficiente, capace, cioè, di trovare al proprio interno le soluzioni alle questioni poste delle parti in ordine al suo concreto funzionamento.

Con riferimento al profilo relativo allo spirare del termine per il deposito del lodo possono porsi due ipotesi tra loro distinte: nella ipotesi di instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti si sarebbe in presenza di *“un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine per assicurare il rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l'intervento arbitrale”*; viceversa, nella diversa ipotesi di scadenza del termine per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti, non si avrebbe il *“risorgere”* automatico della competenza del

giudice ordinario, nel senso cioè che la questione può essere posta, in una sorta di autodichia processuale, all'interno del giudizio arbitrale: *"diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere"* (Cass. civ. 07.05.2013 n. 10599)

Orbene, benché sia innegabile che il rapporto che lega gli arbitri alle parti sia pacificamente riconducibile al mandato, è altrettanto pacifico che si tratta di una forma di mandato *sui generis* nel senso che ogni questione ad esso relativa, attenendo ad una *potestas iudicandi*, deve essere affrontata e risolta all'interno del procedimento o, comunque, con l'impugnazione del provvedimento finale sul quale si riverberano le conseguenze di invalidità "a monte".

Ne è conferma il dettato di cui all'art. 819-ter c.p.c. nella parte in cui dispone che *"in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato"*.

Alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, difetta ogni potere del Tribunale in ordine alla analisi dei vizi del mandato affidato al collegio arbitrale, questione che ivi deve essere affrontata e risolta in quanto ivi maturata.

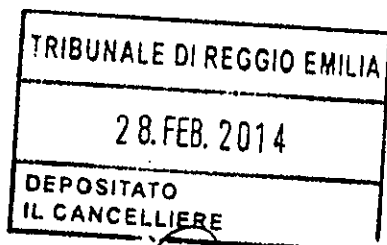
Nella particolarità della questione trattata e decisa si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- rigetta la domanda proposta da Exim S.r.l. a spese interamente compensate tra le parti.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2014



IL DIRETTORE

Il Giudice

Cristina Ferrari